

Ravvedimento operoso

Entro un anno dal termine di pagamento è possibile sanare

l'eventuale **omesso**, **incompleto** o **tardivo** versamento del diritto annuale applicando il ravvedimento operoso previsto dall'art. 6 del [D.M. 27 gennaio 2005, n. 54 \(pdf\)](#) [1] del Ministero delle Attività Produttive.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE – La corretta modalità di applicazione del ravvedimento operoso alle violazioni di pagamento del diritto annuale è stata definita dalla [Circolare 20 giugno 2005, n. 3587/C \(pdf\)](#) [2] del Ministero delle attività produttive e dalla [Circolare 22 ottobre 2013, n. 172574 \(pdf\)](#) [3] del Ministero dello Sviluppo Economico.

MISURE DELLA SANZIONE — Le misure della sanzione ridotta in applicazione del ravvedimento alle violazioni di pagamento del diritto annuale, sono state confermate dalla [Circolare 30 dicembre 2008, n. 62417 \(pdf\)](#) [4] e dalla [Circolare 6 febbraio 2015, n. 16919 \(pdf\)](#) [5] del Ministero dello Sviluppo Economico.

Per la corretta applicazione del ravvedimento operoso al diritto annuale è necessario versare:

1. l'importo del **diritto annuale**

In caso di pagamento **omesso** è necessario versare l'intero importo dovuto.

In caso di pagamento **incompleto**, effettuato entro il *termine ordinario* di pagamento oppure entro il *termine di pagamento con importo maggiorato dello 0,40%*, è necessario versare la quota di diritto annuale ancora dovuta a integrazione.

Qualora il pagamento sia stato già effettuato ma in modo **tardivo**, è possibile applicare il ravvedimento operoso, comunque non oltre un anno dal *termine ordinario* di pagamento, versando gli interessi legali e la sanzione secondo le percentuali sotto indicate.

2. gli **interessi legali** calcolati a decorrere dal termine di pagamento

3. la **sanzione** calcolata sull'importo del diritto annuale non pagato o pagato tardivamente, pari al:

- **3,75%** in caso di ravvedimento effettuato entro trenta giorni dal *termine ordinario* di pagamento
- **6%** in caso di ravvedimento effettuato oltre trenta giorni ed entro un anno dal *termine ordinario* di pagamento

NOTA – In caso di **omesso** pagamento, cioè nel caso in cui il diritto non sia stato versato, né entro il *termine ordinario* di pagamento né entro il *termine di pagamento con importo maggiorato dello 0,40%*, il ravvedimento operoso può essere applicato entro un anno a decorrere dal *termine ordinario* di pagamento.

Qualora invece il pagamento sia già stato effettuato ma in modo **incompleto**, entro il *termine ordinario* di pagamento oppure entro il *termine di pagamento con importo maggiorato dello 0,40%*, il ravvedimento operoso può essere applicato entro un anno a decorrere dal *termine di pagamento con importo maggiorato dello 0,40%*, in tal caso avendo cura di versare anche lo 0,40%.

Tali disposizioni sono contenute nella [Circolare 22 ottobre 2013, n. 172574 \(pdf\)](#) [3] del Ministero dello Sviluppo Economico.

Il pagamento va effettuato tramite **modello F24 (Sezione IMU e altri tributi locali)**, utilizzando i seguenti codici tributo:

- **3850** per il diritto annuale;
- **3851** per gli interessi;
- **3852** per la sanzione.

Il ravvedimento non è efficace:

in caso di versamento non contestuale degli importi;

se effettuato oltre un anno dal termine di pagamento del diritto annuale.



AVVERTENZA — In caso di ravvedimento per tardiva presentazione del mod. F24 a saldo zero, **non può essere utilizzato il codice tributo 8911** perché non sana la violazione relativa al diritto annuale.

Ultima modifica: Martedì 28 Maggio 2019

Condividi

Reti Sociali

Quanto ti è stata utile questa pagina?
(2 votes)

Media: 3

Rate

Source URL: <https://www.bg.camcom.it/camera/diritto-annuale/violazioni-di-pagamento/ravvedimento-operoso>

Collegamenti

[1] http://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/Amministrazione_trasparente/PDF/decreto-27-01-2005_54_1.pdf

[2] http://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/Amministrazione_trasparente/PDF/circolare-20-06-2005_3587-c.pdf

[3] http://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/Amministrazione_trasparente/PDF/circolare-22-10-2013_172574.pdf

[4] http://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/Amministrazione_trasparente/PDF/circ62417ravvedimento29_0.pdf

[5] http://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/Amministrazione_trasparente/PDF/circolare-6-2-2015_16919.pdf